

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENTURI, SALVUCCI e DE SABBATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1981

Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico

ONOREVOLI SENATORI. — Al fine di arrestare il processo di disgregazione di Urbino monumentale, da parte del Parlamento della Repubblica veniva approvata la legge speciale 23 febbraio 1968, n. 124, recante provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico.

Con tale legge potevano essere eseguite opere di salvaguardia, di risanamento e di interesse turistico sia a totale carico dello Stato, sia a carico del comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, sia a carico dei privati attraverso l'erogazione di un contributo dello Stato, per un totale complessivo di circa cinque miliardi (in effetti 4.462 milioni).

Il provvedimento si dimostrò subito efficace strumento per affrontare in modo organico la salvezza di Urbino che crollava, anche se necessariamente limitato nei mezzi, poichè si era ben consapevoli della inadeguatezza della cifra predisposta di fronte all'entità dei danni e delle opere da eseguirsi: infatti il piano di risanamento

studiato da un'apposita commissione tecnica formata da organi regionali, provinciali e comunali prima del 1968, stabiliva già allora per le necessità una cifra quasi tripla, cioè tredici miliardi e 500 milioni.

Di conseguenza il finanziamento suddetto rappresentò solo una misura di primo intervento.

Infatti l'urgenza di far fronte con la parte più cospicua dei fondi innanzitutto alle opere di consolidamento dell'abitato, veniva a ridurre, in una città ricca di architetture di prima grandezza come Urbino, la possibilità di intervento sui monumenti veri e propri (in particolare da parte della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, cui venivano affidati soltanto 900 milioni).

A questi fatti bisogna aggiungere che nei cinque anni, dal 1968 al 1972, gli aumenti dei costi di lavoro e dei materiali e la notevole svalutazione vennero ad incidere in modo determinante sulla esecuzione delle opere già progettate, riducendo la cifra globale di oltre un quarto e costringendo così a limitare gli interventi e soprattutto ad interrompere lavori già iniziati.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto, se oggi non venisse completato quanto intrapreso — che nel frattempo ha subito poi gravissimi contraccolpi per gli otto anni inutilmente perduti — si comprometterebbe definitivamente in modo grave il già fatto e si creerebbero squilibri non solo al di fuori, ma entro l'ambito stesso delle zone in passato prescelte per le più importanti operazioni.

La Soprintendenza ai monumenti delle Marche che aveva a disposizione dall'allora Ministero della pubblica istruzione, come si è detto, 900 milioni, secondo l'articolo 2, lettera *b*), della legge è intervenuta a salvare circa 13 chiese, compreso il Tempio israelitico, e nel restauro dei tetti del Palazzo Ducale aventi un'estensione di 10.000 metri quadrati, nonché della facciata occidentale dello stesso Palazzo Ducale, in particolare della zona dei Torricini: tali interventi si sono rivelati ottimi ma purtroppo soltanto parziali, specie per il Palazzo Ducale, dove ancora manca il restauro dei due terzi dell'enorme monumento senza contare i piani seminterrati e i sotterranei ancora alla mercè delle acque.

Il Ministero dei lavori pubblici, attraverso l'Ufficio del genio civile di Pesaro e Urbino, per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), della legge, ebbe ad esaurire i suoi due miliardi e 232 milioni nello studio diagnostico del capoluogo, nel consolidamento dei torrioni e di una parte della cinta muraria, nel ripristino di un grande numero di muri di sostegno all'interno del centro storico, nella rete delle fognature, nel rifacimento di Piazza Duca Federico, ma soprattutto nella sistemazione e nell'ammmodernamento delle strade di collegamento con il centro storico.

È inutile dire che per la cinta muraria sono rimaste fuori per la mancanza di fondi circa due terzi delle mura castellane per la lunghezza di due chilometri, mentre per la rete delle fognature della città — tra le cause primarie dei danni al centro storico — non si sono in effetti potuti compiere che interventi alquanto limitati.

Il comune di Urbino, che aveva a disposizione complessivamente un miliardo, è in-

tervenuto, in conformità alla legge, con la scelta di due opere di valorizzazione artistico-ambientale di interesse culturale e turistico: il restauro dell'ottocentesco « Teatro Sanzio » e la sistemazione collaterale del Piazzale del Mercatale ai piedi del Palazzo Ducale con la creazione necessaria di una grande autorimessa sotterranea.

Anche tali opere tuttavia hanno potuto realizzarsi solo parzialmente causa la mancanza di finanziamento adeguato.

Quanto alle opere da eseguirsi a carico dei privati mediante contributo da parte dello Stato, in conformità all'articolo 5, lettere *a*) e *b*), della stessa legge, gli interventi pure abbastanza solleciti e pari a una somma di circa 460 milioni, hanno dovuto arrestarsi di fronte alla esiguità delle disponibilità stanziata, mentre numerosissime richieste non hanno potuto essere accolte.

Resta dunque da affrontare tutto un nuovo ciclo di interventi non meno urgenti e di prima grandezza.

Così, accanto al Palazzo Ducale delle cui gravi necessità si è detto sopra, sono rimasti esclusi da adeguati interventi risanatori i complessi monumentali quattrocenteschi dell'Urbino di Federico da Montefeltro, quale il bramantesco Mausoleo dei Duchi e soprattutto l'annesso Convento di San Bernardino; la monumentale costruzione di Santa Chiara, opera di Francesco di Giorgio Martini; il vasto complesso di Palazzo Passionei che rappresenta il più prezioso esempio di residenza civile dopo il Palazzo Ducale. Ma soprattutto nel Duomo di Urbino — sorto su progetto di Francesco di Giorgio e in parte ricostruito da Giuseppe Valadier — la situazione è diventata veramente drammatica specialmente per la grande cupola oggi pericolante, mentre recenti parziali interventi da parte della Soprintendenza hanno rivelato la precarietà di tutte le coperture nonché della zona della cripta con quattro cappelle e capolavori plastici, cappelle che vanno disfacendosi per la grande umidità.

Occorre provvedere inoltre per il Convento dei Cappuccini, per il complesso settecentesco detto dell'ex Collegio Battiferri, quasi inagibile, tutt'uno con l'ex convento

cinquecentesco di san Benedetto, nonché per certi edifici religiosi come gli Oratori di san Gregorio, di san Giuseppe, di san Giovanni con gli splendidi affreschi del Salimbeni.

Inoltre richiedono l'opera urgente di restauro grandi complessi abbandonati quali il Colleggio Raffaello costruzione insigne dello Specchi; il vecchio Ospedale di Federico da Montefeltro; il Palazzo « Nuovo » (o Albani) di Piazza della Repubblica, opera del Ghinelli; la quattrocentesca sede comunale, nonché l'Orto dell'Abbondanza pure di Francesco di Giorgio.

Per quanto attiene alle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici e oggi in parte della Regione, restano da affrontare il problema delle acque sotterranee e delle fognature con rifacimento delle vie urbane, il completamento delle strade antiche e nuove connesse con il centro storico e l'intervento su complessi demaniali, compresi tratti importanti delle mura quali quelli presso la trecentesca Fortezza Albornoz il cui interno poi è tutto da riscoprire. Va inoltre richiamata l'attenzione sulle esigenze di pregevoli palazzi privati oggi fatiscenti del Quattrocento, del Cinquecento e del Settecento.

Pertanto è chiaro che, senza il completamento dell'opera di risanamento intrapresa, rimarrebbe compromessa la sopravvivenza del prestigioso centro culturale.

Venendo alla illustrazione analitica delle singole norme, si precisa che all'articolo 1 viene previsto il completamento delle opere per il risanamento igienico e di interesse turistico — già oggetto di intervento attraverso la legge n. 124 del 1968 — della città di Urbino tramite il versamento di un contributo straordinario dello Stato alla regione Marche. È noto infatti che gli interventi in siffatte materie rientrano nella competenza della regione che provvederà agli interventi, come precisa il secondo comma dell'articolo 1, a mezzo di delega agli enti

locali. Un decimo della somma stanziata dall'articolo 1 è poi riservato alla concessione di contributi per l'esecuzione di lavori relativi alla riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati.

L'articolo 2 si occupa del ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto, autorizzando la spesa complessiva di sette miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Tali lavori dovranno essere svolti sulla base di un programma di interventi predisposto dallo stesso Ministero.

Il consolidamento ed il restauro del Palazzo Ducale e di altri immobili di proprietà demaniale o di enti pubblici e morali aventi carattere artistico e storico è disciplinato dall'articolo 3, il quale pure si occupa della riparazione, del consolidamento e del ripristino di edifici privati aventi interesse artistico e storico. Agli adempimenti in tal campo provvederà sulla base di un preciso programma di intervento il Ministero dei beni culturali e ambientali. È previsto anche che in caso di alienazione a titolo oneroso, prima che siano trascorsi dieci anni dalla concessione del contributo, del bene che ha formato oggetto dell'intervento da parte dello Stato, acquirente ed alienante, in solido, sono tenuti a rimborsare l'importo erogato a loro favore.

In definitiva il presente disegno di legge ricalca l'impianto della legge n. 124 del 1968, adeguando ai nuovi assetti istituzionali intervenuti il conferimento dei compiti a provvedere e si conferma strumento necessario al completamento di un'impresa che attraverso il precedente intervento normativo non si è riusciti a completare.

In ragione del quadro generale che caratterizza il paese, si è ritenuto utile ripartire l'onere finanziario in due esercizi nell'intento di alleggerire così il gravame relativo all'anno 1981 nel corso del quale lo Stato dovrà far fronte a numerosi e gravi impegni.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per provvedere alle esigenze finanziarie connesse al completamento delle opere per il risanamento igienico e di interesse turistico di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 124, è concesso alla regione Marche un contributo straordinario di lire dieci miliardi che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di tre miliardi per l'anno 1981 e sette miliardi per l'anno 1982.

Con la anzidetta somma la regione provvede in via prioritaria, a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi per il completamento delle opere di consolidamento del centro abitato nonché agli altri interventi di propria competenza previsti nella legge 23 febbraio 1968, n. 124.

Un decimo della somma sopraindicata è riservata per gli impieghi di cui all'articolo 5, primo comma, lettere *b*) e *c*), della citata legge 23 febbraio 1968, n. 124. Per tali impieghi si osservano le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo 5.

**Art. 2.**

Per provvedere alle necessità di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto è autorizzata la complessiva spesa di lire sette miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1981 resta determinata in lire due miliardi.

I lavori afferenti alle opere di culto sono attuati in base ad un programma di interventi predisposto dal Ministero dei lavori pubblici.

Resta ferma la necessità del nulla-osta della soprintendenza competente sui singoli progetti di intervento concernenti i beni

di interesse artistico e storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

### Art. 3.

Per provvedere alle spese e ai contributi per il ripristino, consolidamento e restauro del patrimonio artistico e storico di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 124, e degli edifici di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5 della stessa legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire sette miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali e ambientali secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in ragione di lire due miliardi per l'anno finanziario 1981 e di lire cinque miliardi nell'anno finanziario 1982.

I lavori di ripristino, consolidamento e restauro di cui al precedente primo comma sono attuati in base ad un programma di intervento predisposto dal Ministero dei beni culturali e ambientali.

Tali lavori sono considerati urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

Le domande di contributo dovranno essere presentate dai proprietari alla competente soprintendenza nel termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In caso di alienazione a titolo oneroso, prima che siano trascorsi dieci anni dalla concessione del contributo, del bene che ha formato oggetto dell'intervento, l'acquirente, in solido con l'alienante, è tenuto a rimborsare allo Stato l'importo erogato.

### Art. 4.

All'onere di lire sette miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.